



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068

tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469

(Città Metropolitana di Milano)

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

5 3 3 5

7 FEB 2017

DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA VAS DELLA PROPOSTA DI VARIANTE N. 3/2015 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VIGENTE - DENOMINATA "PIANO DI RECUPERO CASCINA DESERTA"

N. 1 del 17/02/2017

ai sensi della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, inerente "*Legge per il governo del territorio*", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 12/2005;

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale dei citati indirizzi la Giunta Regionale ha proceduto all'approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n. VII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Visto in particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e s.m.i.;

Vista altresì la D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836 avente ad oggetto: "*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art.4, l.r.n.12/2005; d.c.r.n.351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole.*";

Considerato che:

- le analisi svolte sul rapporto preliminare e sui contributi pervenuti dovranno consentire di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e diventa quindi necessario stabilire cosa si intende per *"impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale"*;
- a tal fine occorre far riferimento alla definizione data dall'art. 5, lettera c), del richiamato D.lgs. n. 152/2006, ove per "impatto significativo" si intende *"l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti"*;
- ogni piano e programma, inteso come atto e provvedimento di pianificazione e di programmazione che prevede una trasformazione del territorio, determina un'alterazione dell'ambiente, occorre in questa sede, valutarne la consistenza "significativa" e, nell'ipotesi che tale valutazione sia ritenuta "significativa", il piano in argomento dovrà essere assoggettato a VAS;
- la portata del termine "significativo" si ritiene che possa essere apprezzata tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono quali piani/programmi devono essere assoggettati obbligatoriamente a VAS, riconoscendo quindi implicitamente che tali piani/programmi hanno un impatto "significativo";
- secondo quanto riportato all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi:
 - a. *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - b. *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la*

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;

- gli allegati II, III, e IV del suddetto D.Lgs. n. 152/2006 attengono:
 - l'allegato II - ad un elenco di progetti di competenza statale di grande impatto ambientale (es. raffinerie, centrali termiche, trattamento di combustibili nucleari, elettrodotti, ecc.);
 - l'allegato III - ad un elenco di progetti di competenza regionale, anch'essi di grande impatto ambientale (es. recupero di suoli dal mare per una superficie superiore a 200 ha, utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazioni superiori a 100 l/sec, impianti termici per la produzione di energia elettrica superiore a 150 MW, ecc.);
 - l'allegato IV - ad un elenco di progetti ancora di competenza regionale, ma sottoposti alla verifica di assoggettabilità ed anch'essi di grande impatto ambientale (es. villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letti o volume edificato superiore a 25.000 mc);
- i piani/programmi di cui sopra ed i suddetti allegati indicano una serie di progetti e dettano i parametri per i quali gli stessi sono ritenuti di impatto significativo e, quindi, di converso, forniscono elementi e parametri a cui rapportare le valutazioni condotte ed acquisite del presente piano, al fine di stabilire se lo stesso debba essere assoggettato meno alla VAS;

Premesso che in data 04/08/2015 (prot. n. 22397), il Sig. Caldirola Ferdinando in qualità di Amministratore delegato della Società Santa Croce S.r.l. (con sede in Biassono (MB), Via Cesana e Villa n. 45), ha presentato istanza di verifica di esclusione dalla VAS per un Piano di Recupero in variante al P.G.T. vigente, denominato “Piano di Recupero Cascina Deserta” - nel Comune di Peschiera Borromeo;

Preso atto che:

- a) In data 04/09/2015 con deliberazione di G.C. n. 219 è stato avviato il procedimento di variante al vigente PGT e di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e sono stati nominati/individuati:
- Il Responsabile del Servizio Urbanistica ovvero *ad interim* il Responsabile del Settore Pianificazione Gestione del Territorio, Ing. Pierluigi Taverni, quale Autorità Procedente per la verifica di Assoggettabilità alla VAS e per la VAS stessa;
 - Il Responsabile del Servizio Ambiente, Geom. Alessandro Frascini, quale Autorità Competente per la verifica di Assoggettabilità alla VAS e per la VAS stessa;
 - I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;

- Le modalità di acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
 - Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- b) In data 21/09/2015 con atto determinativo n. 663 sono stati ulteriormente precisati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- c) In data 30/09/2015 con atto prot. n. 27861 è stata inoltrata idonea comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente competenti interessati della messa a disposizione sul sito internet comunale, nonché sul sito regionale SIVAS, della documentazione inerente la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante N. 3/2015 al vigente PGT denominata “Piano di Recupero Cascina Deserta”;
- d) In conformità all'allegato 1u della D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012 a far data dal 01/10/2015 e fino al 30/10/2015 sono stati pubblicati, sul sito web e all'Albo pretorio del Comune nonché sul sito web regionale SIVAS, gli elaborati inerenti le analisi preliminari, ossia i Documenti di Sintesi delle singole proposte di variante, al fine di poter presentare osservazioni in merito a tale variante;

Visti i seguenti verbali di seduta della Conferenza in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – di cui si allega copia al presente atto quale parte integrale e sostanziale:

- Verbale della prima conferenza dei servizi effettuata in data 05/11/2015;
- Verbale della seconda conferenza dei servizi effettuata in data 06/04/2016;
- Verbale della terza conferenza dei servizi effettuata in data 27/07/2016;

Valutati, in seno alle suddette sedute di Conferenza di Verifica, i possibili effetti prodotti dalla prevista attuazione della variante in argomento ed il complesso delle informazioni che emergono dalla prodotta documentazione;

Tenuto conto dei pervenuti pareri degli Enti competenti in materia ambientale e di quanto emerso dalle osservazioni e considerazioni pervenute agli atti comunali, si da atto di quanto di seguito indicato:

- 1) parere A.R.P.A. Lombardia – Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (assunto agli atti comunali in data 10/11/2015 prot. n. 32075) nelle cui conclusioni si evidenzia che:
 - *“si osserva che la variante consistente in:*
 - *riperimetrazione dell'ambito di recupero denominato “Cascina Deserta”, in riduzione rispetto al vigente PGT;*
 - *realizzazione di capacità edificatorie a destinazione residenziale diversa dal*

piano di recupero in esame;

- recupero aree ed edifici all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, per attività e funzioni di interesse pubblico;

non comporta evidenti alterazioni delle matrici ambientali di quanto già evidenziato nella VAS”;

- “si ritiene che non ci siano effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE”.

Questa Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente ricorda di adottare in fase progettuale:

- “si ritiene opportuno che la valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 venga effettuata in fase di pianificazione attuativa, al fine di garantire una corretta distribuzione dei volumi, degli spazi destinati a standard (parcheggi, verde, ecc.);

- “la compensazione ambientale è lo strumento che può essere utilizzato per reintegrare la continua perdita di biodiversità determinata dal consumo di suolo e dagli impatti delle attività umane si ricorda di attuare la compensazione prevista dal PGT vigente”;

- “promuovere l’adozione di misure di risparmio energetico per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni. Si ritiene che i nuovi edifici residenziali debbano garantire, come minimo livello di sostenibilità, il raggiungimento della classe energetica B”;

- “si invita a dotare gli edifici di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili come:

- solare termico che contribuisca al fabbisogno di acqua calda sanitaria;

- solare fotovoltaico, possibilmente a servizio dell’intera struttura.”;

2) parere CAP Holding S.p.A. del 13/11/2015 prot. n. 14651 (assunto agli atti comunali in data 17/11/2015 al prot. n. 33072) il quale recita che: *“la scrivente è tenuta ad esprimere parere tecnico, preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all’attività edilizia, in merito al progetto esecutivo delle opere fognarie di urbanizzazione in cessione al Comune, da realizzarsi da parte di privati, comprese nell’intervento di che trattasi”;*

3) parere CAP Holding S.p.A. del 31/03/2016 prot. n. 3498 (assunto agli atti comunali in data 01/04/2016 al prot. n. 10731) dal quale si evidenzia che: *“esaminata la documentazione resa disponibile, si rileva l’impegno della proponente Società Santa Croce S.r.l. a: “prendere atto delle indicazioni e delle prescrizioni relative alle reti di smaltimento delle acque nere e acque bianche” di cui alla nota della scrivente prot. n. 14651 del 13/11/2015, agli atti della seduta del 05/11/2015, nella*

quale si indica come momento di “adeguato sviluppo e verifica la 8successiva) fase di elaborazione del Piano di Recupero”;

- 4) parere Città Metropolitana di Milano (assunto agli atti comunali in data 11/11/2015 prot. n. 32399) nel quale viene evidenziato che: “il Rapporto Preliminare evidenzia che la variante al piano attuativo per Cascina Deserta riduce in modo significativo le previsioni di nuovi insediamenti residenziali nel complesso dell'ex cascina, alleggerendo quindi le pressioni ambientali e recuperando un'importante area all'uso agricolo.

Tuttavia, come correttamente rilevato dal Rapporto Preliminare, si riscontra che l'intera area di Cascina Deserta ricade negli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Parchi Regionali” di cui all'art. 60 comma 4 delle Nda del PTCP. Il citato art. 60, al comma 2), precisa che “l'individuazione (...) ha efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali fino alla loro approvazione e comporta l'assoggettamento alla disciplina del titolo III, parte II della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”.

Il comma 6) dello stesso articolo precisa che “in caso di compatibilità attuale tra la disciplina degli strumenti di pianificazione dell'area regionale protetta o del parco regionale e quella di PTCP, l'individuazione ha immediata efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali. Diversamente essa comporta effetti di salvaguardia vevoli sino all'entrata in vigore di quella stabilita nella intesa di cui al successivo comma 7, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore del PTCP. In pendenza della salvaguardia i PGT non possono assumere previsioni pianificatorie contrastanti”.

Si evidenzia pertanto la necessità di esplicitare la compatibilità, o meno, con la disciplina di PTCP, e di verificare la coerenza con la disciplina dell'art. 59 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

- 5) parere Città Metropolitana di Milano (assunto agli atti comunali in data 12/04/2016 prot. n. 11755) nel quale viene evidenziato che: “in relazione alla procedura di cui all'oggetto, dall'esame della documentazione depositata sul sito comunale per quel che riguarda il cosiddetto “Comparto Cascina Deserta”, si riscontra che la documentazione integrativa consiste in una nota scritta sulla carta intestata SANTACROCE S.r.l., peraltro non firmata né protocollata.

La nota, nella conclusione, afferma che “Le valutazioni e controdeduzioni formulate dalla Società scrivente confermano i contenuti della proposta di Piano di Recupero “Cascina Deserta” presentata in variante al vigente PGT, non modificano i contenuti fondamentali della proposta e neppure le componenti ambientali e paesaggistiche valutate ed esaminate all'interno del Rapporto

Ambientale presentato, mentre rimandano alla fase di definizione dei contenuti progettuali e convenzionali del Piano di Recupero gli argomenti affrontati dai pareri degli enti competenti”.

Alla luce di tale affermazione, per quanto riguarda il quadro programmatico di riferimento, si conferma quanto già argomentato nella nota dell'11/11/15, ovvero che la proposta di variante contrasta con la disciplina dell'art. 59 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”;

Preso atto del verbale della Conferenza decisoria effettuata in data 27/07/2016 dal quale si evidenzia in particolare che: *“si ricorda che un esito positivo di VAS non costituisce condizione sufficiente per poter procedere, semmai una condizione necessaria, prodromica ma non certamente sufficiente; l'esito dell'approvazione della proposta variante rientrerà soltanto ed esclusivamente nelle competenze del Consiglio Comunale”;*

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

Per tutto quanto esposto, fatti salvi i diritti terzi

DECRETA

1. Di non assoggettare alla procedura di VAS la variante n. 3/2015, in variante al vigente PGT, in considerazione del fatto che, come anche confermato dall'ultimo verbale di conferenza del 27/07/2016, la proposta variante non determina nuovi impatti e nuovi effetti cumulativi, non comportando nuovi rischi per l'ambiente.
2. Di demandare all'Autorità Procedente la trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti e agli enti territorialmente competenti già individuati e di pubblicarlo sul sito web comunale nonché sul quello regionale all'uopo dedicato.
3. Di dare atto che il presente Decreto costituisce parte integrante della variante n. 3/2015 in argomento.



L'Autorità procedente per la VAS
Responsabile Settore LL.PP. e
Mobilità

Ing. Pierluigi Taverni



L'Autorità competente per la VAS
Responsabile Settore
Pianificazione e Gestione del
Territorio

Geom. Alessandro Frascini